



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese
Via Porro 35 - Induno Olona 21056 (VA) –
C.F./ P.IVA 00271270126

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
- Ufficio Servizi Sociali-

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA COPROGETTAZIONE
RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI
CON DISABILITA'**

PERIODO: SETTEMBRE 2025 – GIUGNO 2027

CUP B75E25000150004

CIG B775FE5446

L'anno _____, addì _____,

tra

- il COMUNE DI INDUNO OLONA, rappresentato da, nata a il, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso il Comune di Induno Olona C.F., ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

e l'ETS/gli ETS di seguito precisato/i

_____ ODV/APS/ iscritta al RUNTS nella sezione _____ con Atto dirigenziale n° _____ del _____ della _____, codice fiscale _____, con sede in _____ Via/Piazza _____ rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, residente per la carica in _____ in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa;

_____ ODV/APS/ iscritta al RUNTS nella sezione _____ con Atto dirigenziale n° _____ del _____ della _____, codice fiscale _____, con sede in _____ Via/Piazza _____ rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, residente per la carica in _____ in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa;

_____ cooperativa sociale/impresa sociale estremi iscrizione CCIAA _____, estremi iscrizione albo regionale coop. Sociali _____ codice fiscale _____, P.IVA _____ con sede in _____ Via/Piazza _____ rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, residente per la carica in _____ in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa;

Richiamati:

- l'art. 118 della Costituzione che chiede all'Ente Locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- l'art. 3, comma 5, del TUEL D.Lgs. 267/2000, in base al quale i Comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;

- la L.R. n 3 del 12 marzo 2018 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario*”, che all’art. 20 prevede che la Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;

- il D.lgs. n 117 del 3 luglio 2017 “*Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n 106/2016*” ed, in particolare:

- l’art. 17 del Codice del Terzo Settore che definisce “*volontario*” la persona che per libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune, “*mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*”, indicando - al comma 3 - che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo rimborsi con particolari limiti, e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

- l’art. 55, ai sensi del quale “*in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed, in particolare, di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*”;

- Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020) che ha disciplinato le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;

- Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021, che ha fissato l’avvio dell’attività del Registro Unico del Terzo Settore a far tempo dal 23 novembre 2021;

- la legge 104/1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, art. 7 Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo settore;

- la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. con la quale è stata definita la disciplina della tracciabilità;

- la legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss. mm. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35), con particolare riferimento all’art. 1 commi 125 – 129, il quale prevede per gli enti non profit e le imprese un obbligo di pubblicazione online delle informazioni relative alle somme percepite a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti;

- il D.M.LPS n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;

Premesso che

Il Comune, in qualità di Amministrazione Procedente, ha pubblicato dal _____ al _____ l’“Avviso per l’individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) disponibili a co-progettare – ai sensi dell’art. 55 del D.LGS 117/2017 – un servizio di trasporto scolastico per alunni disabili;

Il/i soggetti/i _____ è/sono stato/i ammesso/i alla fase di co-progettazione, con esito pubblicato sul sito comunale in data _____.

Il Comune ha dato avvio al Tavolo di co-progettazione, i cui lavori si sono svolti dal ____ al ____, concludendosi il ____ con contestuale approvazione del progetto esecutivo unico condiviso da parte dei componenti del suddetto Tavolo, come da verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 ACCETTAZIONE DEI TERMINI IN PREMESA

Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il/I Soggetto/i Partner(s) dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il/i Soggetto/i Partner(s), si obbliga/no a eseguire le attività previste dal Progetto, approvato al termine del Tavolo di co-progettazione.

Le prestazioni dovranno essere eseguite alle condizioni riportate nell’avviso e secondo le specifiche contenute nel progetto unico esecutivo condiviso approvato al termine del Tavolo di coprogettazione, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.

Art. 3 DURATA

La presente convenzione si intende valida per il periodo dal ____ al ____ . Alla data finale si intenderà risolta, esclusa ogni proroga tacita, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Ogni qualvolta, entro tale data, venga riattivato il Tavolo di co-progettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata, in ragione ed esclusivamente secondo quanto definito e concordato al termine del Tavolo succitato.

Il Comune ha la facoltà, per una volta, di rinnovare la durata per un massimo di ulteriori 20 mesi alle medesime condizioni convenzionali - salva diversa decisione o diversa volontà delle parti - con stipula di apposito rinnovo. Se intende avvalersi di tale facoltà, il Comune ne dà comunicazione entro 4 mesi dalla scadenza della convenzione.

Per garantire continuità al sistema è prevista infine la proroga tecnica per il periodo necessario per portare eventualmente a termine le procedure di nuovo affidamento o co-progettazione, indicativamente non superiore a sei mesi.

Art. 4 IMPEGNI E COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Il Comune in qualità di Amministrazione procedente:

- si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto unico esecutivo condiviso - che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato
- assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- attiva un costante confronto con il/i Soggetto/i Partner(s), attraverso la figura del Responsabile della coprogettazione, specificatamente individuata;
- informa il/i Soggetto/i Partner di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- verifica che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di co-progettazione; effettua il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- valuta eventuali modifiche/integrazioni e si riserva di chiedere al/i Soggetto/i Partner la riattivazione del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e/o di servizio;
- eroga la spesa del servizio effettuato al/i Soggetto/i Partner secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 5 IMPEGNI E COMPITI DEL/SOGGETTO/IPARTNER(S)

Il/I Soggetto/i Partner(s):

- si impegna/no a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto unico esecutivo condiviso - che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato - assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- attiva/no un costante confronto con il Comune, fornendo tutte le informazioni utili alla corretta esecuzione del progetto;
- informa/no il Comune di ogni evento di cui è/sono a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- assume/ono la responsabilità del passaggio di ogni informazione inerente il progetto ai propri operatori (volontari, lavoratori etc) impegnati nell'esecuzione del progetto;
- nel caso ravvisi/no necessità o opportunità di eventuali modifiche/integrazioni relative al progetto si impegna/no a sottoporle formalmente al Comune, in particolare relativamente a variazioni del piano di attività o variazioni di responsabilità delle attività tra partner; le eventuali richieste devono essere debitamente motivate ed accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta. Il Comune si riserva di valutare le modifiche richieste entro 15 gg, dandone parere positivo o negativo, ovvero richiedendo la riattivazione del Tavolo di co-progettazione,
- è/sono responsabile/i del monitoraggio quali-quantitativo del progetto, i cui esiti sono comunicati al Comune, secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto;
- raccoglie/raccolgono e invia/no al Comune i dati necessari per predisporre i report finanziari, i consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione o comunque richiesto, relativamente alla propria attività;
- è/sono tenuto/i a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che i funzionari del Comune possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse;
- è/sono tenuto/i a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, nonché i limiti e le regole previsti dalla presente Convenzione.

- Il/I Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a presentare, con cadenza mensile il report dettagliato delle tratte effettuate e dei costi effettivamente sostenuti;

Art. 6 PAGAMENTI

1. In ciascun anno solare, la quota di finanziamento comunale verrà liquidata al/i soggetto/i partner(s) bimestralmente, entro 60 giorni dal ricevimento della fatturazione/Nota di Debito.

2. Completati i controlli contabili di cui sopra il Comune informerà il/i partner(s), che invieranno al Servizio Sociale apposita Nota di Debito tramite PEC all'indirizzo **indunoolona@pec.it**, indicando nell'oggetto "Richiesta erogazione contributo Progetto trasporto scolastico".

3. La nota debito/fattura contiene l'esatta indicazione del servizio e del bimestre di riferimento, il CIG ed il Cup progettuali.

4. Il/i soggetto/i partner(s) dovrà/anno essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutta la durata della convenzione, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

5. Il Comune procede al pagamento del dovuto solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

6. Il Comune declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

☐ omessa o tardiva trasmissione da parte del/i partner(s) della fatturazione/Nota di Debito dei servizi effettuati;

☐ omessa indicazione nella nota debito/fattura dei riferimenti richiesti;

☐ DURC irregolare.

7. Il/i partner(s) non potrà pretendere interessi, né avrà titolo per risarcimento danni o alcuna pretesa per eventuali ritardi o sospensioni del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

8. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali penali applicate al/i partner(s) e quant'altro dallo stesso dovuto.

Art. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In adempimento alla legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 (convertito con modificazioni nella legge 217/2010), il Comune di Induno Olona ed il/i partner(s) si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente convenzione.

2. A tal fine il/i partner(s) si impegna/no a rispettare la legge 136/2010, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ed agli istituti di cui agli articoli 55 e 56 del D.Lgs. 117/2027. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dal/partner(s), il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC alla coprogettazione ed alla presente convenzione.

4. Il/i partner(s) con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal proprio rappresentante legale, comunica/no al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 2 del presente articolo entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il/i partner(s) provvede/ono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 – come modificata dal D.L. 187/2010 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 8 RESPONSABILITÀ DEL/SOGGETTO/IPARTNER(s)

8.1 Risorse umane adibite alle attività di progetto

1. Il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a erogare il servizio con personale idoneo a svolgere le prestazioni previste dalla convenzione e di comprovata capacità ed onestà, competente e – nel caso di lavoratori - qualificato per titoli e livello contrattuale.

2. In relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a garantire il rispetto della disciplina di settore e del codice del terzo settore.

3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti rispettivamente dagli artt. 33 e 36 del D.Lgs 117/2017.

4. Con riferimento ai volontari impegnati nei servizi oggetto della convenzione trova applicazione l'art. 17 del Codice del Terzo Settore che definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune, “*mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*”, precisando che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo rimborsi con particolari limiti, e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

5. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017 l'il/i Soggetto/i Partner(s) garantisce/scono che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

6. Nell'esecuzione della presente convenzione, il/i Soggetto/i Partner(s) s'impegna/no ad applicare ai lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio - stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale - o altre forme di rapporto contrattuale a norma di legge, compresi gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali previsti dalle vigenti normative.

7. Il/i Soggetto/i Partner(s) si impegna/no a garantire con riferimento al personale impiegato nei servizi oggetto della presente convenzione il rispetto dell'art. 25-bis del d.p.r. 313/2002, ai sensi del quale coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, (prostituzione minorile) 600-ter, (pornografia minorile) 600-quater, (detenzione di materiale pornografico) 600- quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli in oggetto.

8. Il personale del/i Soggetto/i Partner(s) impegnato nel servizio a qualunque titolo avrà un rapporto giuridico esclusivamente con il/i Soggetto/i Partner(s) e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del/i Soggetto/i Partner(s) la direzione e la responsabilità del predetto personale e tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

9. Le risorse umane del/i Soggetto/i Partner(s) impegnate nel servizio saranno coordinate da appositi referenti di ciascun Soggetto Partner, coerentemente al modello di governance interna prevista dal progetto unico esecutivo condiviso.

8.2 Elenchi e continuità delle risorse umane

1. Prima della sottoscrizione della convenzione, in ogni caso prima dell'avvio del servizio, il/i Soggetto/i Partner deve/ono fornire al Comune un elenco nominativo degli operatori che intende/ono impiegare, con indicazione, per ciascuno di essi, di:

- ☐ titolo di studio;
 - ☐ qualifica professionale;
 - ☐ ruolo/mansioni;
 - ☐ natura del rapporto con l'ETS (volontari, dipendenti, collaboratori etc)
 - ☐ per i lavoratori: natura del rapporto di lavoro;
 - ☐ per i lavoratori: costo orario e CCNL applicato, livello di inquadramento contrattuale, eventuali scatti d'anzianità, eventuale superminimo, eventuali indennità, monte ore settimanale da contratto di cui intende avvalersi.
2. Nel corso dell'esecuzione della convenzione gli ETS partners provvederanno a trasmettere al Comune gli aggiornamenti degli elenchi, in caso di variazioni degli stessi, entro 10 lavorativi dal verificarsi delle variazioni.
3. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere effettuate garantendo il mantenimento dei requisiti indicati: è facoltà di Comune richiedere la sostituzione di soggetti la cui inidoneità alla prestazione del servizio sia oggettivamente ed adeguatamente motivata.

8.3 Obblighi di riservatezza

1. Il/i Soggetto/i Partner garantisce/scono le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) e dal regolamento UE 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il/i Soggetto/i Partner impegna/no se stesso/i ed il proprio personale impiegato nei servizi oggetto della convenzione ad attenersi al vincolo della riservatezza, mantenendo riservati i dati e le informazioni, fatti e/o circostanze di cui venga/no in possesso e, comunque, a conoscenza, durante lo svolgimento del servizio, di non divulgarli o renderli disponibili in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Il/i Soggetto/i Partner(s) è/sono responsabile/i per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e volontari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che il/i Soggetto/i Partner(s) sarà/nno tenuto/i a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

4. Dopo la stipulazione della convenzione, con atto formale scritto da parte del Comune, Il/i Soggetto/i Partner viene/vengono nominato/i, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dai partners in esecuzione della vigente convenzione.
5. Il/i Soggetto/i Partner riconosce/scono il diritto del Comune a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

8.4 Obblighi in materia di sicurezza

1. Con riferimento alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il/i Soggetto/i Partner(s) si assume/ono ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione (inclusa la formazione) rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per il Comune per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.
2. Il/i Soggetto/i Partner(s) è/sono responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale (dipendenti, volontari etc), impiegato nei servizi oggetto di convenzione, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
3. Il/i Soggetto/i Partner(s) pertanto ha/nno stipulato le polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per danni e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) di seguito indicate

-
4. Le polizze hanno una validità non inferiore alla durata della convenzione.

8.5 Mezzi e attrezzature

1. Il/i Soggetto/i Partner(s) fornisce/scono al personale a qualunque titolo impegnato nel servizio oggetto di convenzione i mezzi necessari all'erogazione del servizio, significando che essi sono compresi nel piano del progetto unico condiviso.
2. Il/i Soggetto/i Partner(s) dovrà/nno dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai diversi servizi svolti e dovrà/nno adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. Il/i Soggetto/i Partner(s) garantisce/ono che gli automezzi impiegati per il progetto siano omologati e conformi alle normative vigenti.
4. Il/i Soggetto/i Partner(s) garantisce/ono che i mezzi utilizzati per la presente convenzione rispettino i seguenti requisiti per tutta la durata della convenzione:
 - effettuazione della revisione nei termini previsti dalla normativa vigente, (e regolarmente durante l'esecuzione del servizio);
 - possesso di tutti i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ed utilizzo nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione dei veicoli, così come disposto dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, comprese altresì quelle che impongono l'uso di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini, ai sensi del Decreto Legislativo 150/2006;
 - circolazione muniti della carta di circolazione, del certificato assicurativo e di tutti gli altri documenti prescritti per l'attività di trasporto viaggiatori su strada;
 - utilizzo osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nella carta di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli;
 - possesso di tutte le autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del trasporto;

- idoneità al servizio da espletare, possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, assenza di vizi o difetti di funzionamento;

Art. 9 ONERI E SPESE

Il Comune per l'espletamento del servizio in oggetto si impegna a sostenere direttamente per anno solare un importo complessivo di € 20.000,00 a copertura dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 10 MONITORAGGIO

1. Nell'ambito del modello di governance contenuto nel progetto esecutivo unico condiviso, Comune e Soggetto/i Partner(s) collaborano nel monitoraggio della convenzione. A tal fine garantiscono raccordi periodici tra i rispettivi referenti tecnici, volti a verificare l'appropriatezza degli interventi ed il rispetto dei diritti dei destinatari delle attività stesse e ad effettuare una valutazione partecipata del servizio nel suo complesso, ovvero una riflessione condivisa sui bisogni emergenti degli utenti, sull'efficienza - ovvero sull'adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi - sull'efficacia - ovvero sul grado di realizzazione degli obiettivi da parte degli interventi - sulla comunicazione tra i diversi attori coinvolti, sulle criticità e punti di forza del lavoro svolto ecc.; allo scopo di incrementare e consolidare le buone prassi e (ri)orientare quelle risultate meno efficaci.

2. I responsabili del servizio del/i Soggetto/i Partner(s) garantiscono inoltre la propria disponibilità per incontri sui casi/problemi specifici su richiesta dei referenti tecnici del Comune e/o del responsabile dell'ufficio Servizi Sociali.

3. Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, il/i Soggetto/i Partner(s) presenta/no al Comune una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione, contenente gli indicatori validati nel progetto esecutivo unico condiviso.

Art. 11 RIAPERTURA DELLA COPROGETTAZIONE -REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune, in qualità di amministrazione procedente, si riserva in qualsiasi momento di:

- chiedere ai partner, la riattivazione del tavolo di co-progettazione per procedere, allorquando se ne manifesti la necessità o anche l'opportunità, all'integrazione e/o alla diversificazione delle tipologie di servizio, e/o di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la prima fase di co-progettazione, inclusa una eventuale diversa distribuzione degli interventi tra i partner o delle modalità di collaborazione tra loro per il completo ed efficace sviluppo dei servizi o parte di essi. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, se del caso.

Le modifiche/integrazioni potranno essere operate nel limite del 20% del valore economico complessivo del progetto esecutivo unico originariamente condiviso.

- di disporre la cessazione del servizio e modifiche delle tratte da effettuare, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali. In entrambi i casi al partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

- predisporre un'eventuale ulteriore istruttoria per la selezione di altro/i soggetto/i che possa/no mettere a disposizione le risorse necessarie alla gestione del trasporto scolastico che non dovessero risultare sviluppati dalla co-progettazione, ovvero di nuovi bisogni emergenti al momento non rilevati.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione il/i partner(s) espressamente accetta/no di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente procedente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri.

3. Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dal/i partner(s) se non sia stata concordata con l'ente procedente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del/i Soggetto/i Partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 12 FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. In merito alla realizzazione di quanto richiesto, sono riconosciute al Comune, in quanto Amministrazione procedente, ampie facoltà di controllo e di indirizzo, compresa la possibilità di rescindere la convenzione nel caso vengano accertate violazioni alle obbligazioni della stessa.

2. In particolare il Comune monitora l'adempimento puntuale e preciso del progetto esecutivo ed il rispetto di quanto contenuto nella presente convenzione;

3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere ogni documento ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio.

4. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti si provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera inviata con PEC indirizzata al Legale Rappresentante del/i Soggetto/i Partner(s).

5. Il/i Soggetto/i Partner(s) potrà/nno far pervenire le proprie controdeduzioni con le medesime modalità di cui sopra entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della comunicazione, previo nuovo ulteriore avviso con lettera trasmessa via PEC, il Comune potrà risolvere la convenzione per grave inadempimento.

Art. 13 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune e l'ETS ha/hanno facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte.

Il Comune, in particolare, può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'ETS degli impegni previsti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'ETS stesso fino al ricevimento della diffida.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente Convenzione, qualora l'ETS:

- violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

L'ETS può risolvere, invece, la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di una parte, in forma scritta tramite PEC.

Art. 14 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed ETS si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, se non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Art. 15 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice civile, a quelle del Codice del Terzo settore ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 16 REGISTRAZIONE ED ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del co. 2, art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del co. 5, l'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le Parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione esaminando tutte le norme e comprendendo sia la portata che gli effetti.

Art. 22 INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

L'informativa sulla privacy indicata nell'avviso di coprogettazione si intende qui integralmente riportata.

Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale in vigore e in quanto compatibile.

Comune e Soggetto/i Partner(s), letta la presente convenzione, ritenendola conforme alla loro volontà, la approvano, la confermano in ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Le parti

Il/I Soggetto/i Partner(s), dichiara/no di aver preso visione e di aver compreso in particolare le clausole degli articoli 6, 7, 8, 9, 13.1, 15, 16, 17, 18 e 19 di impegnarsi pertanto alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione conformemente ad essi.

Il Soggetto Partner 1 _____

Il Soggetto Partner 2 _____

Il Soggetto Partner 3 _____